DISPOSIZIONI URGENTI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 7

Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche

Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche e' esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non e' richiesta la procedura di verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed e' effettuata con le seguenti modalita':

a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;

b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;

c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;

d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;

e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;

f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;

g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;

h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni). Il permesso di ricerca e' comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attivita' di ricerca non puo' essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarita' e inosservanza relative alla modalita' di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento. Gli oneri connessi alle attivita' di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che

stabilisce anche le modalita' di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 26 giugno 2024, non più in vigore dal 14 agosto 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico
Estremi	Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84
Capo	II — Disposizioni comuni sulle materie prime critiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulle-materie-prime-critiche-di-interesse/art-7-misure-per-accelerare-e-semplificare-la-ricerca-di-materie-prime/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it